



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORIGINALE deliberazione della Giunta Comunale N. 54

Oggetto:

**PRESA ATTO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA –
SEZIONE LAVORO – ESITO GIUDIZIO GAGLIANO ANGELO CONTRO COMUNE
DI ASSORO – N. R.G. 294/2018 DEPOSITATA IL 01/07/2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO MARIO	Vice Sindaco		X
BERTINI GIUSEPPE	Assessore Anziano	X	
GIARDINA GIUSEPPE	Assessore		X
DI MARCO EDWIGE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

PARERE TECNICO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA
REGOLARITA' TECNICA**

Premesso che con ricorso depositato il 6 marzo 2015, il Sig. Gagliano Angelo adiva il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere dipendente, a tempo determinato del Comune di Assoro dal 28 dicembre 2006 in forza di contratto di lavoro, stipulato ex L.R. n. 16 del 2006, con inquadramento nella categoria "A" del personale del Comparto Enti Locali, dopo aver prestato attività presso lo stesso Comune quale lavoratore socialmente utile. Esponeva, altresì, che, a seguito di determinazione n. 11 del 19 luglio 2004, era stato nominato Ausiliario del Traffico, espletando la relativa attività sino al 3 novembre 2014, allorché la suddetta determinazione era stata revocata con determinazione sindacale n.

19 del 29 ottobre 2014, e, con nota del 4 novembre 2014, era stato trasferito dal 1° al 3° Settore per svolgere le mansioni proprie della categoria di appartenenza. Deduceva che le mansioni svolte nella predetta qualità fossero riconducibili a quelle proprie dell'Agente di polizia locale, categoria "B" del medesimo sistema di classificazione del personale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al superiore inquadramento ed alle differenze contributive, da quantificarsi a mezzo CTU contabile. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno di dequalificazione sofferto a seguito del suddetto trasferimento di settore e ritorno alle mansioni proprie della categoria "A". Costitutosi, il Comune convenuto chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 287/2018 del 22 maggio 2018, il Tribunale di Enna accoglieva, parzialmente, il ricorso, dichiarando il diritto del Gagliano *"al trattamento economico previsto per i dipendenti di qualifica immediatamente superiore a quello di appartenenza previsto dal CCNL di comparto"* e condannando l'Ente convenuto alle differenze retributive quantificate, a mezzo CTU, in €. 3.408,87. Rigettava le restanti domande e condannava il Comune al pagamento delle spese di lite, previa loro compensazione per metà, nonché a quelle per la CTU. Il Gagliano propone appello e chiede, previa la parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle domande formulate in primo grado. Il Comune di Assoro eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 sia dell'art. 348 bis c.p.c. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità di singoli motivi di appello e, comunque, ne rileva l'integrale infondatezza.

A seguito di tutto quanto premesso, la Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoro esaminati i motivi del contendere, che qui si intendono integralmente trascritti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa ed in parziale riforma della sentenza di 1° grado n. 287 del 22 maggio 2018, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. R.G. 294/2018 del 24 giugno 2020, ha dichiarato il diritto del Sig. Gagliano Angelo ad essere inquadrato, con decorrenza dal 28 marzo 2007, nella categoria "B" del CCNL, Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1° aprile 1999, ordinando al Comune di Assoro di provvedere immediatamente all'inquadramento di cui al capo che precede e di adibire il Sig. Gagliano a mansioni riconducibili al predetto inquadramento. Inoltre, il Giudice di seconde cure ha condannato il Comune di Assoro a corrispondere al Sig. Gagliano Angelo, oltre a quelle già stabilite nella sentenza di primo grado, con decorrenza dal 4 novembre 2014, le differenze retributive fra quanto spettante per le mansioni di categoria "B" di dovuto inquadramento e quanto già effettivamente corrisposto a decorrere dalla suddetta data, sulla base dell'inquadramento del Gagliano nella categoria "A";

Per quanto sopra, dovendo questo Ente procedere, obbligatoriamente, alla esecuzione della citata sentenza n. R.G. 294/2018 del 24 giugno 2020;

Visto l'O.EE.LL;

Visto il vigente CCNL;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoro n. R.G. 294/2018 del 24 giugno 2020, pronunciata nel giudizio di 1° grado tra il dipendente Gagliano Angelo ed il Comune di Assoro e, per l'effetto, inquadrare il predetto dipendente, con decorrenza 28 marzo 2007 nella categoria "B" del vigente CCNL;
2. di dare atto che a seguito del suddetto inquadramento il Sig. Gagliano Angelo viene adibito all'espletamento delle mansioni riconducibili alla categoria "B";
3. di dare atto di procedere alla definizione economica e retributiva prevista per la categoria "B" con decorrenza 1° luglio 2020, riservandosi di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle somme spettanti per differenze contributive e spese di giudizio, effettuando

il dovuto conguaglio con le somme già liquidate in esecuzione della sentenza di 1° grado n. 287/2018 del 22 maggio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

BERTINI GIUSEPPE

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO